

VIOLENZA SULLE DONNE: MODI, E LIMITI, DELL'INTERVENTO PENALE*

di Fabio Basile

In questa mia breve relazione mi propongo di illustrare modi, e limiti, con cui la legge penale può contribuire a combattere la violenza sulle donne. La relazione sarà divisa in due parti: nella prima guarderemo al passato; nella seconda, invece, al presente.

1. Ebbene, cominciamo guardando al *passato*, guardando in particolare ad *alcune norme del codice penale del 1930*, vigenti fino a pochi decenni fa, le quali – lungi dall'offrire una tutela adeguata alla donna – addirittura la mettevano *su un piano di inferiorità* rispetto all'uomo.

1.1. Penso, in primo luogo, ai delitti di *adulterio* (art. 559 c.p.) e di *concubinato* (art. 560 c.p.), con cui non solo lo Stato si arrogava il diritto di intervenire con l'arma della pena per regolare le faccende di alcova, ma esercitava tale presunto diritto in forme ampiamente discriminatorie: la moglie fedifraga, infatti, era punita anche solo per un singolo episodio di adulterio; il marito, invece, poteva tranquillamente cornificare la moglie, purché avesse avuto l'accortezza – per dirla con le parole dell'art. 560 c.p. – di non tenere la sua “concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove”.

Ed è solo nel 1969 che la Corte costituzionale prese atto che “tutto il sistema desumibile dagli artt. 559 e 560 c.p. (...) reca l'impronta di un'epoca nella quale la donna non godeva della stessa posizione sociale dell'uomo e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorità nella disciplina dei diritti e dei doveri coniugali”¹.

1.2. Un altro ambito in cui la legge penale rischiava di aggravare la situazione di vulnerabilità della vittima – della vittima donna, ovviamente – era quello disciplinato dalle norme, di chiara matrice maschilista, sulla *violenza* allora detta “*carnale*”: si pensi solo al fatto che fino al 1996 lo stupro era ufficialmente considerato un delitto contro la morale pubblica e il buon costume, e non già contro la libertà personale e la

* Il presente testo, integrato da alcune note a piè pagina (comunque ridotte all'essenziale), riproduce la relazione tenuta al Convegno “*Il femminicidio: fenomeno sociale/patologia soggettiva. Un'indagine a più voci sulle sue cause*”, svoltosi a Milano, Casa della Cultura, 29 novembre 2013. Per il programma completo del Convegno, [clicca qui](#).

¹ Corte costituzionale, sent. 3 dicembre 1969, n. 147.

autodeterminazione sessuale della donna².

Tra queste norme, una di esse suonava addirittura come una crudele beffa imposta alla donna violentata (come sperimentò sulla sua pelle la giovane, e coraggiosa, Franca Viola di Alcamo³): era l'art. 544 c.p., che prevedeva il c.d. matrimonio riparatore: se il violentatore sposava la sua vittima, il suo reato veniva cancellato!

Le norme sulla violenza carnale conoscevano poi da parte dei nostri giudici un'applicazione – meglio, una disapplicazione – particolarmente sconcertante in ambito familiare: se la moglie subiva violenza sessuale da parte del marito, questi – almeno fino al 1976 – veniva condannato solo per delitti minori (percosse, lesioni, o minacce), ma non per stupro, purché si fosse contenuto a compiere atti sessuali *secundum naturam*⁴.

1.3. Ma forse l'esempio più manifesto di norme penali 'impregnate' di una cultura sessista – un vero lasciapassare per la violenza sulle donne – era costituito dai *delitti per causa d'onore*⁵: fino al 1981 se il marito uccideva la moglie (cito l'art. 587) "nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale o nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia" era punito – non già con la reclusione da 24 a 30 anni prevista in generale per l'uxoricidio (artt. 575 e 577 co. 2) – ma con una pena quasi ridicola: reclusione da 3 a 7 anni: davvero una sorta di "divorzio all'italiana", come lo bollò Pietro Germi nel suo graffiante film con Marcello Mastroianni del 1961.

1.4. Un criminologo inglese ha scritto che "la legislazione di una generazione può divenire la morale della generazione successiva"⁶: se questo è vero, se, cioè, davvero le leggi dei padri possono diventare la morale dei figli, allora non dovremmo sorprenderci più di tanto se, considerate le leggi della generazione che ci ha preceduto, la nostra morale è ancora oggi infestata da ampie sacche di pregiudizio sessista e di prevaricazione maschilista, entro le quali continua a proliferare una cultura della violenza dell'uomo sulla donna.

² In argomento v., anche per ulteriori rinvii, BERTOLINO, *Libertà sessuale e tutela penale*, Milano, 1993, p. 55 ss.

³ Sulla vicenda di Franca Viola, prima donna violentata in Italia (in Sicilia!) che rifiutò un "matrimonio riparatore", accettando l'onta di essere contrassegnata come una "svergognata" e sfidando arcaiche regole di "onore patriarcale", v., per alcune prime indicazioni, enciclopediadelledonne.it.

⁴ La "svolta" giunse ad opera della Cassazione con sentenza 16 febbraio 1976, n. 12855, Macario, CED 134887 (in *Cass. pen.* 1978, p. 72 ss., con nota di BRIGNONE), seguita poi da altre conformi pronunce (v., ad esempio, Cass. 13 luglio 1982, n. 10488, Drudi, CED 155990; Cass. 16 novembre 1988, n. 11243, Camerini, CED 179754).

⁵ In argomento, anche per ulteriori rinvii, sia consentito rinviare a BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010, p. 148 ss., 162 (v. anche: <http://air.unimi.it/handle/2434/72714>).

⁶ Nigel Walker, come citato da ANDENAES, *La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell'irrogazione e dell'esecuzione della pena*, in ROMANO-STELLA (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna 1980, p. 34.

2. Siamo così già passati al *presente*, e quindi alla seconda parte del mio intervento, in cui mi chiederò se oggi la legge penale è finalmente diventata uno strumento di protezione adeguata della donna dalla violenza dell'uomo.

Suppongo di andare incontro alle aspettative del pubblico – oltre che di rispettare i limiti di tempo imposti al mio intervento – se concentrerò il mio esame solo sull'ultimo passo compiuto dal legislatore in tale direzione.

Mi riferisco ovviamente alla nuova legge del 15 ottobre 2013, n. 119 di “conversione del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, recante [tra l'altro] disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”⁷.

2.1. Nell'art. 1 la nuova legge contiene una fitta serie di modifiche – talora semplici ritocchi – al codice penale.

Segnalo, in particolare⁸:

- l'introduzione di una *circostanza aggravante* (art. 61 n. 11 *quinquies* c.p.), che non riguarda in via esclusiva la violenza contro le donne, ma che ricorre ogni qual volta un delitto di maltrattamenti, o un delitto non colposo contro la vita e l'incolumità individuale o la libertà personale sia stato commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto, o in danno di una persona in stato di gravidanza. Attraverso tale aggravante si è attribuito specifico rilievo, tra l'altro, alla c.d. “*violenza assistita*”, cioè alla violenza su terzi cui il minore assiste, e che può su di lui comportare ricadute di tipo psicologico, sociale e cognitivo;

- la ridefinizione di alcuni profili dei *delitti di violenza sessuale, di stalking e di maltrattamenti*: se ne amplia l'ambito di applicazione, e se ne aggravano le pene con riferimento ad alcune ipotesi in cui viene in rilievo una *relazione affettiva* (anche a prescindere dalla convivenza o dal vincolo matrimoniale attuale o pregresso) tra reo e vittima, relazione che viene quindi presa in considerazione dal legislatore come situazione potenzialmente criminogena, che favorisce la disinibizione verso azioni violente “indotte” da percezioni del reale distorte dalle componenti emotive che originano da tale relazione.

2.2. Salto a piè pari l'illustrazione delle modifiche al codice di procedura penale (contenute negli artt. 2 e 3 della legge)⁹, per dedicare gli ultimi due minuti del mio

⁷ L'intitolazione del decreto legge così prosegue: “...nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”. L'ampiezza dell'intitolazione rispecchia, in effetti, l'ampiezza di contenuti del decreto legge, e della relativa legge di conversione, che riguarda – cattiva prassi del legislatore italiano degli ultimi anni – gli argomenti più vari (si va dalla sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno all'emergenza del Nord Africa, dalla sicurezza durante le manifestazioni sportive ai furti alle infrastrutture energetiche, ai fuochi pirotecnici, alla protezione civile, alla montagna, agli enti locali).

⁸ Per una dettagliata analisi dei contenuti del d.l. e della legge di conversione, può utilmente vedersi PAVICH, [Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili](#); RECCHIONE, [Il decreto sul contrasto alla violenza di genere: prima lettura](#), nonché la *Relazione sulla legge 15 ottobre 2013*, curata dalla Corte Suprema di Cassazione - Ufficio del Massimario e del Ruolo: tutti i suddetti contributi sono pubblicati in *questa Rivista*.

intervento ad un giudizio sulla legge, necessariamente solo provvisorio, giacché gran parte della bontà, o dell'inutilità, di questa legge dipenderà dalla concreta applicazione che se ne riuscirà a fare nei mesi e negli anni a venire: ebbene, è un giudizio in chiaroscuro, che rileva *luci e ombre*.

2.2.1. Le “*ombre*”: in questa legge c'è *molto inasprimento sanzionatorio* da parte di un legislatore che ha voluto mostrare i muscoli.

Ma a chi intendesse perseguire finalità di protezione della società dal crimine, e in particolare di protezione della donna dalla violenza, esclusivamente attraverso la severità delle pene sarebbe sufficiente replicare con le illuminanti e illuminate parole di Beccaria nei paragrafetti dedicati alla “prontezza della pena” e – *mirabile dictu* – alla “dolcezza della pena”: “uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infalibilità di esse”¹⁰, scriveva 250 anni fa il nostro marchese lombardo; e ancora: “la certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro, più terribile, unito colla speranza dell'impunità; perché i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani”¹¹; e, infine: “quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile”¹².

Insomma, servono pene certe, pene applicate a breve distanza cronologica dal delitto commesso, *più* che pene severe, specie in un settore, come quello in esame, dove il delitto trova la sua molla non già in un freddo calcolo, ma nello scoppio di passioni: ma, ahimè, mentre la severità della pena il legislatore la ottiene con un semplice tratto di penna, pene certe e pronte richiedono, invece, una salda volontà politica e faticosi interventi strutturali, compreso l'investimento di risorse economiche e il potenziamento – non solo in termini numerici, ma prim'ancora in termini di una migliore organizzazione e formazione – delle forze dell'ordine e del personale dei palazzi di giustizia.

2.2.2. Ancora “*ombre*” di questa novella legislativa: il legislatore – soprattutto il legislatore estivo del decreto, un po' meno quello ottobriniano della legge di approvazione – sembra aver perseguito un *intento prevalentemente rassicuratorio* della collettività, anche a costo di approntare una legge con un'efficacia in parte solo simbolica e comunque eccessivamente confidante nelle capacità taumaturgiche del diritto penale.

Almeno due le spie di tale intento solo rassicuratorio:

⁹ Le modifiche sono a tutto campo e riguardano, tra l'altro, la disciplina procedurale dei tre predetti delitti di maltrattamenti, *stalking* e violenza sessuale, l'estensione dell'area di applicabilità delle modalità protette di audizione e l'estensione della possibilità di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dalla valutazione delle condizioni reddituali, per le vittime di taluni reati. Per una dettagliata analisi di esse, v. Autori citati nella nota precedente.

¹⁰ BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, 1764, qui citato nell'edizione curata da Venturi, Torino, 1994, p. 59.

¹¹ BECCARIA, *op. cit.*, p. 59.

¹² BECCARIA, *op. cit.*, p. 47.

- la premessa del d.l., dove si dava massimo rilievo all’*“allarme sociale”* suscitato da recenti *“eventi di gravissima efferatezza in danno di donne”*¹³;

2) l’uso, da parte di alcuni rappresentanti del Governo, della formula – al limite della frode delle etichette – di *“legge contro il femminicidio”* per riferirsi a questo provvedimento che, in nessuna sua norma, si occupa dell’uccisione delle donne *“per il fatto di essere donne”*¹⁴.

2.2.3. Ma con questa legge si sono accese anche delle *“luci”*. Questa legge contiene, infatti, anche alcuni semi che, se matureranno, potranno portare buoni e duraturi frutti.

Tali potrebbero diventare, ad esempio, le *“misure per la prevenzione della violenza sulla donna”* qui previste (ad es., la procedura dell’ammonimento che può scattare in casi di percosse e lesioni in ambito domestico, o l’ampliamento della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa coniugale).

Assolutamente apprezzabile, poi, è la previsione dell’elaborazione annuale, da parte del Ministero dell’interno, di un’*“analisi criminologica della violenza di genere”*.

Ed ancor più lo è l’art. 5 che delinea il *“piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”*, perseguendo obiettivi di informazione, formazione e sensibilizzazione, con particolare attenzione al comparto scuola; di potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza, e di promozione delle iniziative di recupero e assistenza dei soggetti responsabili.

Si tratta di norme che – specie se ad esse seguirà una concreta realizzazione pratica, assistita da un adeguato finanziamento – vanno indubbiamente nella *giusta direzione*: nella direzione, cioè, del riconoscimento di una corresponsabilità della società – se non nella genesi del reato – per lo meno nell’attività di prevenzione dei fatti di violenza; nella direzione del riconoscimento, insomma – e con questo chiudo – che la migliore politica per la lotta alla criminalità richiede capillari e diffusi interventi nel tessuto sociale¹⁵.

¹³ Nella premessa al d.l., a giustificazione del ricorso alla decretazione d’urgenza, si legge, infatti, quanto segue: *“il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica”*.

¹⁴ Questa la definizione ‘sociologica’ di femminicidio secondo CORN, [Il “femminicidio” come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell’esperienza cilena](#), p. 1, in questa Rivista.

¹⁵ Come scriveva MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale* (1974), ora in MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), *Studi di diritto penale*, Milano, 1991, p. 65, riprendendo il dibattito di lingua tedesca in corso su tali temi, *“la politica sociale è la migliore politica criminale”*.